

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

PROMEMORIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

PREMESSA E SOMMARIO

La presente nota viene emessa in modo preliminare e provvisorio in attesa della definizione e dell'emissione di una procedura per la gestione dei rifiuti speciali nell'ambito dell'Università degli Studi di Parma, anche per tener conto della situazione dinamica della normativa .

Essa non si applica per le Unità Produttive dell'Università che svolgono la loro attività, esclusivamente o in parte, in contesti di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera.

Si articola in:

1. Definizioni.
2. Codifica e classificazione dei rifiuti.
 - 2.1 Catalogo dei rifiuti.
 - 2.2 Classificazione dei rifiuti.
3. Modalità operative specifiche per i vari tipi di rifiuti.
 - 3.1 Rifiuti speciali pericolosi.
 - 3.1.1. Tipologia e caratteristiche del rifiuto
 - 3.1.2. Compiti del produttore
 - 3.2 Rifiuti speciali non pericolosi.
 - 3.2.1. Tipologia e caratteristiche del rifiuto
 - 3.2.2. Compiti del produttore.
 - 3.3 Rifiuti sanitari.
 - 3.3.1. Rifiuti sanitari non pericolosi
 - 3.3.2. Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani.
 - 3.3.2.1. Elenco tipologie
 - 3.3.2.2. Compiti del produttore
 - 3.3.3. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
 - 3.3.3.1. Elenco tipologie
 - 3.3.3.2. Compiti del produttore
 - 3.3.4. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
 - 3.3.4.1 Elenco tipologie
 - 3.3.4.2. Compiti del produttore
 - 3.3.5. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione
 - 3.3.5.1 Elenco tipologie
 - 3.3.5.2 Compiti del produttore

4. Adempimenti vari.
- 4.1 Deposito temporaneo.
- 4.2 Registro di carico e scarico dei rifiuti.
- 4.3 Trasporto di rifiuti. Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
- 4.4 Catasto dei rifiuti.
- 4.5 Confezionamento ed etichettatura.
- 4.6 Sicurezza ed igiene

Allegati:

1. Elenco dei rifiuti (Codici C.E.R.).
2. Caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
3. Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione
4. Sostanze chimiche incompatibili.

Si riporta qui di seguito un elenco delle tipologie di rifiuti basate sul tipo di attività lavorativa che li ha prodotti, così come indicate, in successione numerica per **capitoli**, nell'**elenco adottato dalla normativa** attualmente vigente. L'elenco completo e dettagliato dei singoli rifiuti cui occorre fare riferimento in modo puntuale è riportato nell'Allegato 1.

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali**
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile**
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici**
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici**
- 08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica**
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici**
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05 e 12)**
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)**
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno)**

proveniente da siti contaminati)

- 18** Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19** Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Sono esclusi dalla normativa generale sui rifiuti in quanto sono soggetti a specifiche normative:

- **i rifiuti radioattivi** (i produttori di questa tipologia di rifiuto devono fare riferimento al fascicolo "Norme Interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti" redatto dal Servizio di Fisica Sanitaria dove vengono illustrate, tra le altre, le procedure per una corretta gestione dei rifiuti in oggetto ; tale fascicolo è stato distribuito a tutti i lavoratori del settore),
- **gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,**
- **le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido**
- **altri, di minore importanza per l'Università (cfr. art. 8 del D.Lgs. 22/97).**

1 DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente nota, tenuto conto della legislazione vigente (fra cui definizioni all'art. 6 del D.Lgs. 22/1997, all'art. 2 del D.P.R. 254/2003), si intende per:

- **rifiuto:** qualsiasi prodotto, materiale, od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (vedere All. 1 di questa nota);
- **rifiuto sanitario:** i rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- **produttore:** il Responsabile dell'Unità produttiva in cui si svolge attività che produce rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali originano i rifiuti;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate nell'art. 6 del Testo aggiornato del D. Lgs. 5 febbraio 97, n. 22, richiamate nel seguito della presente nota (punto 4.1);
- **sostanze:** gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali o di laboratorio (eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato);
- **preparati:** i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

- **disinfezione**: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
- **sterilizzazione**: distruzione completa, con agenti chimici o fisici, di tutti i microrganismi comprese le spore batteriche; con maggior precisione, il D.P.R. 254/2003 definisce: "abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} ", e fa riferimento, per l'effettuazione, alle norme UNI 10384/94, parte prima.

2 CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

2.1 Codifica nel Catalogo dei rifiuti

Tutti i rifiuti sono codificati nel **Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)**.

Ad ogni rifiuto è associato un **codice** definito da sei cifre. E' **compito del produttore individuare** nell'elenco del catalogo la corretta **codifica del rifiuto**, tenendo presente che le prime due cifre indicano l'attività principale da cui il rifiuto ha origine, le successive due cifre delineano più in dettaglio l'attività nell'ambito di quella principale, e le ultime due individuano in modo specifico il rifiuto.-. L'elenco dei rifiuti con i codici C.E.R. è riportato in Allegato 1.

2.2 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati dalla normativa vigente,

- secondo l'**origine**: in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali*,
- secondo le **caratteristiche di pericolosità**: in rifiuti *pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*.

I rifiuti che, nell'elenco riportato in questa nota in Allegato 1, sono **contrassegnati con un asterisco (*)** sono classificati "**pericolosi**" (come da *Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002* e da D.P.C.M. 24 dicembre 2002). Per essi vanno precisate a cura del produttore le caratteristiche di pericolo riportate in questa nota in Allegato 2, avvalendosi anche delle caratteristiche riportate in Allegato 3.

Un'importante categoria di rifiuti, trasversale alle classi sopra citate, è costituita dai **rifiuti sanitari**.

3 MODALITÀ OPERATIVE SPECIFICHE PER I VARI TIPI DI RIFIUTI

3.1 Rifiuti speciali pericolosi

3.1.1 Tipologia e caratteristiche del rifiuto.

Sono **rifiuti speciali pericolosi** quelli individuati come specificato al precedente **punto 2.2**, penultimo capoverso.

3.1.2 Compiti del produttore

Il **produttore** di rifiuti deve **individuare**, tra i **codici C.E.R.** riportati in Allegato 1, quello che compete al rifiuto interessato.

A cura del produttore, i rifiuti pericolosi

1. sono assoggettati a corretta **etichettatura** (cfr. punto 4.5 della presente nota);
2. devono essere registrati sul **registro di carico e scarico** (cfr. 4.2);
3. devono essere consegnati ad un **trasportatore iscritto all'Albo** il quale li conferirà ad uno smaltitore autorizzato (cfr. 4.3);
4. durante il trasporto devono essere accompagnati dal **formulario di identificazione** (cfr. 4.3);
5. sono assoggettati alla dichiarazione annuale tramite il **M.U.D.** (cfr. 4.4).

3.2 Rifiuti speciali non pericolosi

3.2.1 Tipologia e caratteristiche del rifiuto.

Vengono considerati **rifiuti speciali non pericolosi** i rifiuti **non compresi** nella tipologia indicata al precedente punto 2.2, penultimo capoverso.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la classificazione "non pericoloso", in materia di rifiuti, è riferita esclusivamente alla codifica C.E.R. e alla classificazione propria dei rifiuti, effettuata in base all'Allegato 1 del D.P.C.M. 24.dicembre 2002 (già riportata anche nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 9 aprile 2002); peraltro è comunque necessario conoscere la composizione dei rifiuti per valutarne oggettivamente eventuali aspetti di pericolosità per la sicurezza e la salute e conseguentemente poter adottare le misure e le cautele necessarie ai fini della prevenzione in occasione di operazioni o manipolazioni in fase di raccolta, durante il deposito, ecc.

3.2.2 Compiti del produttore

- Il produttore di rifiuti **individua i codici C.E.R.** come detto al punto 2.1.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati dal **formulario di identificazione** (cfr. punto 4.3). Questa disposizione non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti che non eccedono la quantità di 30 kg/d o di 30 l/d effettuati dal produttore dei rifiuti stessi. (cfr. anche 4.3).
- I rifiuti non pericolosi possono essere consegnati direttamente allo smaltitore a cura del produttore con **mezzi propri** (il produttore che effettua in proprio questo trasporto è esentato dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo dei gestori), oppure possono essere consegnati al **trasportatore**, iscritto all'Albo, che li conferirà allo smaltitore (cfr. punto 4.3).
- I **contenitori** dei rifiuti devono essere correttamente **etichettati**.

3.3 Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari si dividono in:

- Rifiuti sanitari **non pericolosi**.
- Rifiuti sanitari **assimilabili ai rifiuti urbani**.
- Rifiuti sanitari **pericolosi non a rischio infettivo**.
- Rifiuti sanitari **pericolosi a rischio infettivo**.
- Rifiuti sanitari **che richiedono particolari sistemi di gestione**.

3.3.1 Rifiuti sanitari non pericolosi

Sono i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati come pericolosi negli appositi elenchi.

3.3.2 Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani

3.3.2.1. Elenco tipologie

Rientrano in questa categoria (qualora non rientrino tra quelli pericolosi di cui alle lettere c (non a rischio infettivo), d (a rischio infettivo), del punto 1 dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003), i rifiuti di seguito elencati (per l'elenco completo si rimanda al DP.R. 254/2003, art.2, punto 1, lettera g):

- la spazzatura
- i rifiuti costituiti da indumenti monouso (purchè non a rischio infettivo);
- i gessi ortopedici non a rischio infettivo;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire nei punti di raccolta differenziata, ecc.. In questa categoria rientrano i contenitori di vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori ed aghi non contaminati con farmaci chemioterapici citostatici e non provenienti dai reparti di isolamento infettivo;

3.3.2.2 Compiti del produttore

Le differenti tipologie elencate in precedenza devono essere inserite nei sacchi forniti dall'impresa che ha in appalto le pulizie delle Strutture dell'Università e che provvederà successivamente al loro ritiro.

Nei sacchi devono essere inseriti quantitativi tali da permettere una corretta chiusura degli stessi.

Sono esclusi dalle modalità di raccolta sopra descritte i rifiuti:

- contaminati da materiale biologico
- provenienti da reparti di malattie infettive

Dette tipologie di rifiuti vengono considerate come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali trattati.

- I rifiuti contaminati da farmaci antiblastici devono essere raccolti separatamente come rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici C.E.R. 18 01 08 o 18 02 07 se sono superate le concentrazioni indicate in Allegato 3 e, prudenzialmente, anche se si ritiene che possano essere inferiori.

3.3.3 Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

3.3.3.1. Elenco tipologie

Sono rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo quelli elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del D.P.R. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002.

3.3.3.2. Compiti del produttore

I rifiuti in oggetto devono essere raccolti in **contenitori adatti** con chiusura **a tenuta**. I rifiuti solidi possono eventualmente essere sistemati nei contenitori dei materiali che li hanno originati, dopo avere adeguatamente **provveduto** per quanto riguarda l'**etichettatura**.

In entrambi i casi i contenitori devono riportare la scritta "**RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI**" ben leggibile.

I rifiuti, che, una volta tali, non possono essere diluiti nè mescolati tra di loro se di diversa natura, in attesa che la ditta passi ad effettuare il ritiro, devono essere collocati, ben chiusi nei loro contenitori, lontano da fonti di calore, in ambienti ben aerati, e mai in corrispondenza di vie di uscita d'emergenza.

3.3.4 Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

3.3.4.1. Elenco tipologie

Sono **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** quelli individuati nel catalogo C.E.R. (cfr. Allegato 1 di questa nota) con le voci 180103* e 180202* nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002.

- Qualsiasi rifiuto che provenga da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussista un rischio di trasmissione biologica aerea, ovvero da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4 di cui all'allegato XI del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- I rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del D.P.R. 254/2003 che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

- siano contaminati da: sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali secreti; liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico.
- I rifiuti provenienti da attività veterinaria che:
 - siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
 - siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

3.3.4.2. Compiti del produttore

Le tipologie di rifiuto precedentemente elencate devono essere raccolte nel **doppio contenitore**, formato da sacco interno e contenitore rigido, dotato della dicitura RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO e del simbolo di rischio biologico. Nel sacco interno devono essere immessi disinfettanti come stabilito da apposita procedura operativa interna che ogni unità produttiva (eventualmente consultando il Servizio Prevenzione e Protezione) si deve dare (quanto meno occorre seguire le istruzioni per l'uso indicate nella documentazione annessa alle confezioni dell'apposito disinfettante, ad esempio ESOFORM IOD 25).

NOTA: Per i rifiuti **taglienti e/o pungenti**, quali aghi, siringhe, bisturi, vetrini ecc., sono adottati contenitori di sicurezza specifici rigidi in plastica dotati di idonei sistemi di chiusura. Dopo avere chiuso il coperchio, i contenitori rigidi devono essere immessi in quelli che costituiscono gli ulteriori contenitori esterni.

3.3.5. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione

3.3.5.1 Elenco tipologie

Rientrano in questa categoria i rifiuti di seguito elencati:

- farmaci scaduti o inutilizzabili compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o veterinario;
- organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui di cui al punto 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 254/2003);
- piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato 1 del D.P.R. 254/2003);
- sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

3.3.5.2 Compiti del produttore

In attesa di modalità più estesamente definite ed acquisibili nella presente nota, le modalità di raccolta e smaltimento di questa categoria di rifiuti devono essere stabilite singolarmente per ciascun caso in accordo tra il Responsabile dell'Unità produttiva, il Settore Tecnico (tramite il Tecnico di zona) e l'ente smaltitore, eventualmente anche sentito il Servizio Prevenzione e Protezione.

4 ADEMPIMENTI VARI

4.1 Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo, definito al paragrafo 1 della presente nota, deve essere effettuato per tipi

omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Perché il deposito possa essere considerato **temporaneo**, e quindi sia esonerato dal conseguimento di autorizzazione da parte degli Enti preposti (fermo restando comunque l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico), **occorre quanto segue**:

1. i rifiuti depositati **non devono contenere policlorodibenzodiossine, policloridibenzofurani, policlorodibenzofenoli** in quantità superiore a **2,5 ppm** nè **policlorobifenili, policlorotrifenili** in quantità superiore a **25 ppm**;
2. i **rifiuti pericolosi** devono essere **raccolti ed avviati** alle operazioni di recupero o di smaltimento con **cadenza almeno bimestrale** indipendentemente dalle quantità in deposito, **ovvero** in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i **10 metri cubi**; il termine di durata di deposito temporaneo è di **un anno** se il quantitativo dei rifiuti in deposito **non supera i 10 metri cubi nell'anno**;
3. i **rifiuti non pericolosi** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con **cadenza almeno trimestrale** indipendentemente dalle quantità in deposito, **ovvero**, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i **20 metri cubi**; il termine di durata del deposito temporaneo è di **un anno** se il quantitativo dei rifiuti in deposito **non supera i 20 metri cubi nell'anno**.

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui al successivo punto 4.5 ed anche, per quelli sanitari pericolosi a rischio infettivo, al precedente punto 3.3.4.2.

Il **deposito temporaneo** presso il luogo di produzione di **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una **durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore**. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a **trenta giorni per quantitativi inferiori ai duecento litri**. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 22/1997, n.22, deve avvenire entro cinque giorni. Le Strutture esistenti o quelle di nuova istituzione, che dovessero **porre in atto attività** comportanti la produzione di **rifiuti e/o di nuove tipologie di rifiuti**, debbono darne **preventiva comunicazione** al Rettore o, al Responsabile dell'Area Dirigenziale 2^a, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della corretta gestione degli stessi. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, al Servizio Prevenzione e Protezione.

4.2 Registro di carico e scarico dei rifiuti

Le **Strutture che producono** rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di tenere un **registro di carico e scarico** dei medesimi.

In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art.12.3, **ogni localizzazione** dell'Unità produttiva ("impianto di produzione, stoccaggio"), differente in riferimento all'indirizzo, deve tenere il proprio registro di carico e scarico.

Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello previsto nel D.M. 1 aprile 1998, n. 148, "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.", e può essere acquistato presso negozi specializzati in modulistica.

Il registro di carico e scarico deve avere i **fogli numerati e vidimati** dall'**Ufficio del Registro**; le annotazioni devono essere effettuate **al massimo entro una settimana** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Sul registro devono essere annotate, tra l'altro, le informazioni sulle **caratteristiche qualitative e quantitative** dei rifiuti che dovranno essere successivamente utilizzate per la comunicazione annuale al catasto (M.U.D.).

Il registro di carico e scarico deve essere compilato, prima della presentazione per la vidimazione di cui sopra, con i dati relativi all'Università degli Studi di Parma:

Via Università, 12 - 43100 Parma

Codice Fiscale 00308780345

Per "Ubicazione dell'esercizio" si deve intendere l'indirizzo della localizzazione ("impianto di produzione, stoccaggio") dell'Unita produttiva.. Nel caso di Strutture con localizzazione in più siti, **ogni sito** in cui si producano rifiuti deve essere dotato di un **proprio registro di carico e scarico**.

I registri sono **tenuti presso ogni singola Struttura, o sito** di cui sopra; sono integrati dai **formulari** di identificazione relativi al trasporto e sono conservati per **cinque anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Per omessa o incompleta tenuta del registro, è prevista dal decreto una sanzione amministrativa da € 15.493,70 a €92.962,24 ed inoltre la sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'*amministratore* (D.Lgs.22/97, art. 52, punto 2); se le indicazioni sono incomplete o inesatte solo formalmente e consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa da € 258,22 a € 1549,37.

4.3 Trasporto di rifiuti. Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti

Le **imprese** che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'apposito **Albo**, salvo il caso di trasporto da parte del produttore di quantitativi limitati come precisato più avanti in questo paragrafo.

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un **formulario di identificazione**. Questa disposizione non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti che non eccedono la quantità di 30 kg/d o di 30 l/d effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

I **formulari** vengono **predisposti** da tipografie autorizzate, secondo il modello di cui al D.M. 1 aprile 1998, n. 145, "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", e sono acquistabili presso negozi specializzati in modulistica.

Istruzioni sul modo di compilare ed utilizzare i formulari sono contenute anche nella **CIRCOLARE 4 agosto 1998**, n. GAB/DEC/812/98, della quale si riportano qui i punti principali ed alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti e maggiori dettagli. I formulari devono essere **numerati e vidimati** dall'**Ufficio del Registro** o dalla **Camera di Commercio** e la fattura di acquisto deve essere registrata sul **registro IVA - acquisti**; la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto di rifiuti speciali; esso deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, **datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore**. Una **copia** del formulario **deve rimanere presso il detentore**, le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore il quale provvede a trasmetterne una al detentore.

Il produttore deve ricevere la copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore oppure, allo scadere di detto termine, in caso di mancata ricezione del formulario, il produttore deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia, inviando via fax la prima copia del formulario (di cui comunque è in possesso) dichiarando che non risulta pervenuta la quarta copia o, in mancanza di più formulari, inviando una sola dichiarazione riassuntiva.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I **formulari** di identificazione costituiscono **parte integrante dei registri di carico e scarico** dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di

emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce «Descrizione» dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del C.E.R. non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99». Le quantità di rifiuti conferite vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate.

Per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.

Come già indicato al punto 3.2.2, se il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li ha prodotti ed essi non superano le quantità di 30 kg/d o 30 l/d, anche nel caso che siano pericolosi il trasportatore è esentato dall'iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti.

Il sistema sanzionatorio prevede:

- la mancata emissione del formulario, o la inesatta o incompleta compilazione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1549.37 a € 9296.22; se i rifiuti sono pericolosi si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice Penale (arresto fino a 2 anni) ; tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258.22 a € 1549.37.
- la mancata conservazione del formulario è punita con la sanzione amministrativa da € 258.23 a € 1549.37.

4.4 Catasto dei rifiuti

Come tutti i produttori, le **Strutture universitarie che producono rifiuti pericolosi, devono comunicare annualmente**, attualmente con le modalità previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2002, "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale [M.U.D.] per l'anno 2003", le **quantità** e le **caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti.** I rifiuti prodotti, oggetto della comunicazione, sono quelli prodotti dalla singola Struttura nell'arco dell'anno solare cui il M.U.D. si riferisce e che è l'anno precedente quello della compilazione del documento.

La **compilazione** della modulistica per la presentazione del M.U.D. è di **competenza delle Unità Produttive**, con l'eventuale supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, al quale trasmettono, **entro il 31 marzo** di ogni anno, la documentazione debitamente compilata per l'inoltro, per tutta l'Università; il Servizio Prevenzione e Protezione trasmette la documentazione di cui sopra entro il 30 aprile, agli Organi competenti (Camera di Commercio, Industria ed Artigianato competente per territorio). E' esclusa da questa procedura la parte di rifiuti eventualmente conferita al servizio pubblico di raccolta (servizio pubblico in quanto effettivamente tale e cioè non a fronte di convenzioni o contratti specifici).

La mancata effettuazione della comunicazione, o la sua effettuazione in modo incompleto o inesatto, è punita con la sanzione amministrativa da € 2582,28 a € 15493,71. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, la sanzione pecuniaria è da € 25,82 a € 154,94.

4.5 Confezionamento ed etichettatura dei rifiuti.

I rifiuti devono essere immessi in **contenitori** che garantiscano adeguate caratteristiche di **solidità**, di **inattaccabilità** da parte del contenuto, e, nel caso di liquidi o polveri, di **tenuta**.

I contenitori devono essere **etichettati** con le seguenti indicazioni:

- **simboli di pericolo** che competono alle caratteristiche dei prodotti contenuti;

- la lettera **R nera su fondo giallo** nel caso di **rifiuti speciali pericolosi** ;
- la **classe di pericolosità** (H...) ;
- il **codice CER**.

4.6 Principali misure di prevenzione

Fra le principali misure di prevenzione si ricorda:

- fare attenzione a **non miscelare** nei contenitori sostanze **incompatibili** che possono reagire tra loro pericolosamente (cfr. Allegato 4, e – soprattutto – la SDS);
- **non devono essere miscelati** tra loro rifiuti di **categorie diverse** (codici C.E.R. differenti);.
- **etichettare** correttamente i recipienti contenenti i rifiuti;
- **ridurre al minimo il tempo** di permanenza del rifiuto nell'ambiente di lavoro;
- **evitare** più possibile il **travaso** dai contenitori provenienti dal laboratorio in altri più grandi; il travaso è comunque **vietato nel locale di deposito** e, qualora sia necessario ed inevitabile, deve essere effettuato in un **locale separato** e richiede la predisposizione di **dispositivi di sicurezza** quali cappe efficienti, eventuali pompe adatte, ecc.
- nella manipolazione di rifiuti occorre indossare **indumenti protettivi** (tuta, camice, ...) ed utilizzare i necessari **DPI** (guanti, calzature, visiere, occhiali, maschere, ecc.);
- nel deposito temporaneo di rifiuti di prodotti chimici devono essere osservate le stesse **precauzioni relative all'immagazzinamento** dei prodotti che li hanno generati ;
- assicurare che il deposito temporaneo avvenga al **riparo dalle intemperie e dall'esposizione diretta al sole**, in zona munita di sistemi di **contenimento** e nel rispetto delle norme di **prevenzione incendi**; assicurare la presenza di **estintori** adatti, **coperte antifiamma**, ecc.;
- l'**accesso** alle aree di deposito temporaneo e le eventuali **manipolazioni** dei rifiuti (eventuali travasi e miscelazione fra prodotti della stessa tipologia, ossia uguale codice C.E.R., e per i quali sia accertata la compatibilità chimica) devono essere riservati al **solo personale addetto**, (che deve avere avuto la necessaria **formazione** e possedere le necessarie **conoscenze tecniche**).

ALLEGATI

1. **Elenco dei rifiuti (Codici C.E.R.)**
2. **Caratteristiche di pericolo per i rifiuti**
3. **Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione**
4. **Sostanze chimiche incompatibili**

Allegato 1

ELENCO DEI RIFIUTI (Codici C.E.R.)

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Introduzione

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.
3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
 - 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
 - 3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
 - 3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
 - 3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.
4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
 - **punto di infiammabilità ≤ 55 °C,**
 - **una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,**

- **una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,**
 - **una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,**
 - **una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,**
 - **una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,**
 - **una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,**
 - **una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,**
 - **una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,**
 - **una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,**
 - **una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,**
 - **una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,**
 - **una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,**
 - **una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$;**
5. Ai fini del presente Allegato per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.
7. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.
8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.
10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

INDICE

Capitoli dell'elenco

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali**
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti**
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone**
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile**
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici**
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici**
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa**

- 09 Rifiuti dell'industria fotografica**
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici**
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)**
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)**
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)**
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)**
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**

- 01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali**
 - 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
 - 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

- 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
 - 01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
 - 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose

- 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
- 01 03 07*** altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

- 01 04 07*** rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05*** fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06*** fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti della selvicoltura

- 02 01 08*** rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04*** segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

- 03 02 01*** prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02*** prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03*** prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04*** prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05*** altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03*** bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14*** rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16*** tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio**

- 05 01 02*** fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03*** morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04*** fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05*** perdite di olio
- 05 01 06*** fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

- 05 01 07*** catrami acidi
- 05 01 08*** altri catrami
- 05 01 09*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11*** rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12*** acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15*** filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

- 05 06 01*** catrami acidi
- 05 06 03*** altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

- 05 07 01*** rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

-

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

- 06 01 01*** acido solforico ed acido solforoso
- 06 01 02*** acido cloridrico
- 06 01 03*** acido fluoridrico
- 06 01 04*** acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05*** acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06*** altri acidi
- 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

- 06 02 01*** idrossido di calcio
- 06 02 03*** idrossido di ammonio

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio

06 02 05* altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione

06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05* fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

-

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08* altri fondi e residui di reazione

07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08* altri fondi e residui di reazione

07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07* fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08* altri fondi e residui di reazione

- 07 04 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13*** rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

- 07 05 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13*** rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

- 07 06 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

- 07 07 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

- 07 07 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 07 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
- 08 01 11*** pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13*** fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15*** fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17*** fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19*** sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21*** residui di vernici o di sverniciatori
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)**
- 08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

- 08 03 12*** scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14*** fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16*** residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 03 17*** toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19*** oli dispersi
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

- 08 04 09*** adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11*** fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13*** fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15*** rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 17*** olio di resina
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

- 08 05 01*** isocianati di scarto

-
-

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

- 09 01 01*** soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02*** soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03*** soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04*** soluzioni fissative
- 09 01 05*** soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06*** rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11*** macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13*** rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04*** ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09*** acido solforico
- 10 01 13*** ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14*** ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16*** ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18*** rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22*** fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04*** scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08*** scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09*** scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15*** schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17*** rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19*** polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21*** altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29*** rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

- 10 04 01*** scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02*** impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03*** arsenato di calcio
- 10 04 04*** polveri dei gas di combustione
- 10 04 05*** altre polveri e particolato
- 10 04 06*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03*** polveri dei gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10*** scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03*** polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

- 10 06 07*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08*** scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10*** impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12*** rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15*** polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19*** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05*** forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07*** forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09*** polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11*** altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13*** scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15*** scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05*** forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07*** forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09*** polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11*** altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13*** scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15*** scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09*** scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11*** rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti

(provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13*** lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17*** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11*** rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

- 10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09*** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

- 10 14 01*** rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

- 11 01 05*** acidi di decappaggio
- 11 01 06*** acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07*** basi di decappaggio
- 11 01 08*** fanghi di fosfatazione
- 11 01 09*** fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11*** soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
- 11 01 13*** rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15*** eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16*** resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98*** altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

- 11 02 02*** rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05*** rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07*** altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

- 11 03 01*** rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02*** altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04*** fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06*** oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07*** oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08*** emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09*** emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10*** oli sintetici per macchinari
- 12 01 12*** cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14*** fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16*** materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18*** fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 19*** oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20*** corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

- 12 03 01*** soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02*** rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto

- 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 oli di sentina

- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori

- 13 05 06*** oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07*** acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08*** miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

- 13 07 01*** olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02*** petrolio
- 13 07 03*** altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

- 13 08 01*** fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02*** altre emulsioni
- 13 08 99*** rifiuti non specificati altrimenti

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

- 14 06 01*** clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02*** altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03*** altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04*** fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05*** fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01** imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02** imballaggi in plastica
- 15 01 03** imballaggi in legno
- 15 01 04** imballaggi metallici
- 15 01 05** imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06** imballaggi in materiali misti
- 15 01 07** imballaggi in vetro
- 15 01 09** imballaggi in materia tessile
- 15 01 10*** imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11*** imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 02*** assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04*** veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07*** filtri dell'olio
- 16 01 08*** componenti contenenti mercurio
- 16 01 09*** componenti contenenti PCB
- 16 01 10*** componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11*** pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13*** liquidi per freni
- 16 01 14*** liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21*** componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 09*** trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10*** apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11*** apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12*** apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13*** apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01* munizioni di scarto

16 04 02* fuochi artificiali di scarto

16 04 03* altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01* batterie al piombo

16 06 02* batterie al nichel-cadmio

16 06 03* batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08* rifiuti contenenti olio

16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da

quelli di cui alla voce 16 11 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto⁽ⁱ⁾

(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata fino all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

- 18 01 06*** sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08*** medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10*** rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02*** rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05*** sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07*** medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05*** residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06*** rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07*** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10*** carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11*** ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13*** ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15*** ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17*** rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

- 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04*** miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05*** fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07*** oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08*** rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09*** rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11*** altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)

- 19 03 04*** rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06*** rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02*** ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03*** fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 percolato di discarica

- 19 07 02*** percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06*** resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07*** soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08*** rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
- 19 08 10*** miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11*** fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13*** fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03*** fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05*** altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

- 19 11 01*** filtri di argilla esauriti
- 19 11 02*** catrami acidi
- 19 11 03*** rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04*** rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07*** rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06*** legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11*** altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

- 19 13 01*** rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03*** fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05*** fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07*** rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13*** solventi
- 20 01 14*** acidi
- 20 01 15*** sostanze alcaline
- 20 01 17*** prodotti fotochimici
- 20 01 19*** pesticidi
- 20 01 21*** tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23*** apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26*** oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27*** vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29*** detersivi contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31*** medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33*** batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35*** apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37*** legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica

- 20 01 40 metallo
 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.»

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 20 02 02 terra e roccia
 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 20 03 02 rifiuti dei mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale
 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
 20 03 07 rifiuti ingombranti
 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

Allegato 2

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

(riferimento all'Allegato I del D.Lgs. 22/97 aggiornato)

H 1	Esplosivo	sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H 2	Comburente	sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H 3-A	Facilmente infiammabile - Estremamente infiammabile	sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o, che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono scaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H 3-B	Infiammabile	sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;
H 4	Irritante	sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato

		o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H 5	Nocivo	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute, di gravità limitata;
H 6	Tossico	sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H 7	Cancerogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H 8	Corrosivo	sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H 9	Infetto	sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H 10	Teratogeno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H 11	Mutageno	sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H 12	(A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici)	sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H 13	(Sorgente di sostanze pericolose)	sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H 14	Ecotossico	sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

Le caratteristiche di pericolo di un rifiuto dipendono dalle caratteristiche di pericolosità della sostanza o preparato che lo ha prodotto.

Per poter attribuire al rifiuto la classe di pericolosità appropriata, si deve fare riferimento all'etichetta e alla Scheda di Sicurezza o alle Frasi di Rischio della sostanza, o preparato, che è all'origine del rifiuto stesso.

Allegato 3**Caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti se presenti da sole o in combinazione**

(Rif. Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002, All.A punto 4)

temperatura di infiammabilità	≤55°C
senza di una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale	≥0,1 %
senza di una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale	≥ 3 %
senza di una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale	≥ 25 %
senza di una o più sostanze corrosive classificate come R 35 in concentrazione totale	≥ 1 %
senza di una o più sostanze corrosive classificate come R 34 in concentrazione totale.....	≥. 5 %
senza di una o più sostanze irritanti classificate come R 41 in concentrazione totale.....	≥. 10 %
senza di una o più sostanze irritanti classificate come R 36, R 37, R 38 in concentrazione totale ...	≥. 20 %
senza di una sostanza riconosciuta cancerogena (categoria 1 o 2) in concentrazione	≥. 0,1 %
senza di una sostanza riconosciuta cancerogena (categoria 3) in concentrazione	≥. 1 %
senza di una sostanza riconosciuta tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 1 o 2) classificata le R60 o R61 in concentrazione	≥. 0,5 %
senza di una sostanza riconosciuta tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata le R62 o R63 in concentrazione	≥. 5 %
senza di una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come 46 in concentrazione	≥. 0,1 %
senza di una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come 40 in concentrazione	≥. 1 %

Allegato 4**Sostanze chimiche incompatibili con rischio di reazioni violente**

Acetilene	Fluoro, cloro, bromo, argento, rame e mercurio
Acetone	Miscele di acidi nitrico e solforico concentrati
Acido acetico	Acido cromico, acido nitrico, perossidi e permanganati
Acido cianidrico	Acido nitrico, alcali
Acido cromico e triossido di cromo	Acido acetico, naftalene, canfora, glicerolo, acqua ragia, alcool ed altri liquidi infiammabili
Acido fluoridrico	Ammoniaca (acquosa o anidra)
Acido nitrico (conc.)	Acido acetico, acetone, alcool, anilina, acido cromico, acido cianidrico, solfuro di idrogeno, liquidi infiammabili, gas infiammabili, sostanze nitrabili
Acido ossalico	Argento, mercurio
Acido perclorico	Anidride acetica, bismuto e sue leghe, alcool, carta, legno, grasso, olii
Acido solfidrico	Acido nitrico fumante, gas ossidanti
Acido solforico	Clorati, perclorati, permanganati
Ammoniaca (anidra)	Mercurio, cloro, calcio ipoclorito, iodio, bromo, acido fluoridrico
Anilina	Acido nitrico, perossido di idrogeno
Argento	Acetilene, acido ossalico, acido tartarico, acido fulminico
Bromo	Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano ed altri gas petroliferi, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi
Carbone attivo	Ipoclorito di calcio, altri ossidanti
Clorati	Sali di ammonio, acidi, polveri metalliche, zolfo, sostanze organiche finemente suddivise o combustibili
Clorato di potassio	Acidi (vedere clorati)
Cloro	Ammoniaca, acetilene, butadiene, butano ed altri gas petroliferi, carburo di sodio, acqua ragia, benzene e metalli finemente suddivisi
Biossido di cloro	Ammoniaca, metano, fosfina, acido solfidrico
Fluoro	Deve essere isolato da tutti gli altri prodotti
Fosforo (bianco)	Aria, ossigeno
Idrazina	Perossido di idrogeno, acido nitrico, qualsiasi ossidante in genere
Idrocarburi (alifatici, ciclici, aromatici)	Fluoro, cloro, bromo, acido cromico, perossidi
Iodio	Acetilene, ammoniaca (acquosa o anidra), idrogeno
Mercurio	Acetilene, acido fulminico, ammoniaca
Metalli alcalini (Na, K, Li, Rb, Cs, Fr) e alcalino-terrosi (Mg, Ca, Be, Sr, Ba, Ra), Al in polvere	Anidride carbonica, tetracloruro di carbonio ed altri idrocarburi clorurati (nel caso di incendi che coinvolgono questi metalli è proibito usare acqua, schiuma ed estinguenti a polveri normali, mentre dovrebbero essere usate polveri speciali o sabbia asciutta)

Nitrato di ammonio	Acidi, polveri metalliche, liquidi infiammabili, clorati, nitriti, zolfo, sostanze organiche o combustibili
Nitrito di sodio	Nitrato di ammonio e altri sali di ammonio
Nitroparaffina	Basi inorganiche, ammine
Ossido di calcio	Acqua
Perclorato di potassio	Acidi (vedere acido perclorico)
Ossigeno	Oli, grassi, idrogeno, liquidi solidi o gas infiammabili o combustibili
Permanganato di potassio	Glicerolo, glicole etilenico, benzaldeide, acido solforico
Perossidi organici	Acidi (minerali e organici). Conservare al fresco ed al riparo da urti ed attriti
Perossido di idrogeno	Rame, cromo, ferro, metalli o loro sali, liquidi infiammabili, materiali combustibili, anilina, nitrometano
Rame	Acetilene, perossido di idrogeno
Sodio	Vedere metalli alcalini